



Ordinanza del Sindaco

Proposta n. STAFSIND 3510/2020

Ordinanza. n. 131 del 26/08/2020

Oggetto: COVID19 TRAPANI RIPARTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ORDINANZA SINDACALE N.102/2020 INDICAZIONI E NORME COMPORTAMENTALI

IL SINDACO

Premesso che:

A seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione e che il Governo ha ritenuto opportuno prorogare, precauzionalmente, fino al 15 Ottobre 2020;

lo stesso Governo nazionale con propri DPCM ha stabilito la progressiva riapertura delle attività confermando le misure da applicare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ultimo con DPCM 7 agosto 2020 e con Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020;

Atteso che, in ambito Regionale e fino alla data odierna, in materia di emergenza epidemiologica da COVID19 il Presidente della Regione Siciliana ha adottato Ordinanze ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in ultimo, la n°32 del 12/08/2020 ;

Dato atto che, in ambito comunale con le Ordinanze Sindacali n.37 dell'11.03.2020, n. 38 del 12.03.2020, n. 43 del 17.03.2020, n. 47 del 19.03.2020, n. 48 del 26.03.2020, n. 49 del 30.03.2020, n. 51 del 03.04.2020, n. 53 del 06.04.2020, così come modificata ed integrata dall'Ordinanza n. 56 del 13.04.2020, n. 57 del 13/04/2020 e n° 63 del 03/05/2020, n° 67 del 18/05/2020 come modificata con OS n°69 del 20/05/2020, n°75 del 28/05/2020, n°85 del 12/06/2020, n°91 del 19/06/2020, n.102 del 09/07/2020 sono state adottate misure volte a contrastare la diffusione del contagio ed a prorogarne gli effetti nonché ad autorizzare progressive riaperture e ciò in sintonia con i vari provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nonché con le Ordinanze adottate dal Presidente della Regione Siciliana.

Nello specifico si riportano, a seguire e sinteticamente, i provvedimenti adottati in ambito locale per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19:

A) Con Ordinanza n.37 dell'11/03/2020 adottata dal Vice Sindaco, ex art. 50, comma 5 del D.lgs.267/2000, sono state intraprese misure volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 quali:

1. la chiusura e la conseguente sospensione di tutte le attività ludico ricreative e sportive comunali, fatte salve le sedute di allenamento degli atleti agonisti all'interno degli impianti sportivi da tenersi a porte chiuse;
2. la chiusura dell'ex campo scolastico CONI;
3. la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del mercato del pesce di via Cristoforo Colombo;
4. la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del mercato del contadino di lungomare Dante Alighieri;
5. la chiusura delle Ville Comunali: Villa Margherita e Villa Pepoli, la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del mercato settimanale del giovedì e ciò fino al 03/04/2020.

B) Con Ordinanza del Sindaco n. 38 del 12.03.2020, sono state intraprese altre misure volte a contrastare e limitare la diffusione del contagio da COVID-19 quali la disinfezione/sanificazione di tutte le strade, marciapiedi e piazze comunali, la chiusura al pubblico del CCR fisso sito sul Lungomare Dante Alighieri, la sospensione del servizio dei CCR

mobili e la sospensione del servizio di pulizia di Piazzale Ilio relativo al mercato settimanale del giovedì, fino al 3.04.2020.

C) Con Ordinanza del Sindaco n. 43 del 17.03.2020 così come integrata con Ordinanza n. 47 del 19.03.2020, emanata ai sensi dell' art. 32 della l. 833/1978 e dell'art. 50 del d.l.vo 267/2000 sono state adottate fino al giorno 03.04.2020 ulteriori misure precauzionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 attraverso l'interdizione al pubblico dell'accesso alle aree cimiteriali, fatta eccezione per i dipendenti addetti al servizio di custodia e ricezione salme e per le imprese di onoranze funebri, nonché sono stati individuati le operazioni consentite all'interno del cimitero comunale e stabiliti degli orari per regolare talune operazioni e l'ingresso delle salme.

D) Con Ordinanza del Sindaco n. 48 del 26/03/2020 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) limitatamente alle funzioni 2 "Sanità ed assistenza sociale e veterinaria", funzione 3 "Volontariato", Funzione 9 "Assistenza popolazione" con effetto immediato e fino a dichiarata cessazione dell'emergenza;

E) Con Ordinanza Sindacale n. 49 del 30/03/2020 sono state specificate le procedure di dettaglio, ex art. 2, comma 4,lett.

e) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 27/03/2020, per la gestione delle diverse tipologie di rifiuti derivanti da pandemia sia per quanto attiene le aziende che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che per le famiglie che sostengono persone affette da patologie implementando il contenuto di quanto disposto con l'O.S. n. 38/2020.

F) Con Ordinanza Sindacale n. 51 del 03/04/2020 è stato disposto di allineare e prorogare fino al giorno 13/04/2020 i termini di efficacia dell'O.S. n. 38 del 12.03.202 e dell'O.S. n. 43 del 17.03.2020, così come integrata con Ordinanza n. 47 del 19.03.2020.

G) Con Ordinanza Sindacale n. 53 del 06/04/2020 sono state confermate:

1) le Direttive Sindacali, Assessoriali, del Segretario Generale e dei Dirigenti emanate in materia e garantita, senza soluzione di continuità, le seguenti prestazioni indispensabili, indifferibili ed essenziali fino al giorno 13 aprile 2020, salvo proroghe delle condizioni di emergenza:

- servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti;
- manutenzione delle reti stradale, idrica e fognaria;
- manutenzione degli impianti di depurazione;
- ville e giardini per gli aspetti igienico sanitari;
- polizia municipale;
- supporto alle attività necessarie nella attuale fase di emergenza sanitaria;
- gestione del personale;
- servizio di protezione civile;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ragioneria
- protocollo;
- economato e provveditorato;
- sistemi Informatici;
- attività necessarie alla effettuazione dei pagamenti;
- attività necessarie alla conclusione dei procedimenti dichiarati urgenti.

2) disposta la chiusura al pubblico di tutte le sedi comunali facendo salve le attività di cui al superiore punto 1), svolte anche mediante lavoro agile;

3) disposte ulteriori operazioni di sanificazioni delle sedi comunali e delle scuole comunali;

4) stabilito di rispettare i termini di scadenza degli stipendi, dei pagamenti e dei contributi fissati dalla normativa e/o dai regolamenti dell'ente;

5) disposto di rispettare i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi fissati dalla normativa e/o dai regolamenti dell'ente, nonché i termini di maturazione del silenzio assenso in tutti i casi in cui dagli stessi derivino conseguenze sul sistema economico e/o sulla tutela dei cittadini che versano in condizione di indigenza, anche tenendo conto delle segnalazioni dei soggetti interessati;

6) disposto di impegnare i Dirigenti ad adottare le necessarie misure organizzative ed attuative della medesima Ordinanza; 7) disposto di inserire nel redigendo piano della performance le disposizioni e obiettivi previsti nel medesimo provvedimento.

H) Con Ordinanza Sindacale n. 56 del 13/04/2020:

1.è stata modificata ed integrata parzialmente l'O.S. n. 53/2020 limitatamente alla individuazione delle prestazioni indispensabili dei servizi cimiteriali aggiungendo le operazioni di esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme con le relative attività connesse alla natura edilizia ed è stato specificato che il servizio di tamponatura ed apertura dei loculi cimiteriali sia da annoverarsi tra i servizi di pubblica necessità da non poter sospendere;

2.sono stati quindi prorogati al 30 maggio 2020 i termini di efficacia delle sotto elencate OO.SS. n.37/2020, n. 38/2020,

n. 43/2020 come integrata con O.S. n. 47/2020, e n. 53/2020.

I) Con Ordinanza Sindacale n. 57 del 13/04/2020 è stato modificato il punto 2 dell'O.S. n.53/2020 rettificando la scadenza della proroga degli effetti delle OO.SS. n. 37/2020; n. 38/2020, n.43/2020, come integrata con O.S. n. 47/2020, n. 53/2020 fino al 3 maggio 2020 e non fino al 30 maggio 2020 come erroneamente rilevato;

L) Con Ordinanza Sindacale n° 63 del 03/05/2020 si è autorizzata l'apertura del Cimitero, il Mercato del Pesce di via Cristoforo Colombo e il Mercato del Lungomare Dante Alighieri, le Ville Comunali Margherita e Villa Pepoli e il campo Coni;

M) Con Ordinanza Sindacale n° 67 del 18/05/2020 come modificata con Ordinanza Sindacale n° 69 del 20/05/2020 si è proceduto a modificare gli orari di apertura del Mercato del Pesce; ad autorizzare la riapertura delle aree attrezzate a gioco per bambini all'interno delle Ville Comunali Margherita e Villa Pepoli; a regolamentare la fruizione al pubblico dell'area mercatale del Mercato del Contadino di Lungomare Dante Alighieri, ad ampliare la platea dei servizi individuati come essenziali nonché a revocare con decorrenza dal giorno 18 maggio 2020, la Ordinanza Sindacale n°63/2020 e, per l'effetto, autorizzare- con le dovute prescrizioni- l'apertura al pubblico dei CCR mobili e del CCR fisso sito sul Lungomare Dante Alighieri;

N) Con Ordinanza n° 75 del 28/05/2020 è stata modificata la parte relativa all'organizzazione dell'apertura del Mercato del contadino di Lungomare Dante Alighieri confermando, anche ai sensi dell'art 16 dell'OPRS n°21 del 17/05/2020, l'O.S. n. 63/2020 nella parte in cui dispone la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del Mercato Settimanale del Giovedì;

O) Con Ordinanza n° 85 del 12/06/2020 si è proceduto ad estendere di un giorno l'apertura del Mercato del Pesce di via Cristoforo Colombo, sono state modificate le giornate di apertura del CCR fisso del Lungomare Dante Alighieri, sono state modificate modalità di utilizzo delle Ville Comunali e rivisti i siti in cui effettuare la disinfezione e sanificazione a cura di Energetikambiente confermando, anche ai sensi dell'art 16 dell'OPRS n°21 del 17/05/2020, l'O.S. n. 63/2020 nella parte in cui dispone la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del Mercato Settimanale del Giovedì;

P) Con Ordinanza n° 91 del 19/06/2020 sono state apportate modifiche e integrazioni alla precedente OS n°85/2020 riguardo all'utilizzo dei DPI e all'apertura del Mercato settimanale del giovedì, SUBORDINANDO detta apertura alla piena attuazione di quanto disposto con le delibere di Giunta Comunale n°161/2020 e n°177/2020

Q) Con Ordinanza n° 102 del 09/07/2020 sono state apportate modifiche e integrazioni alla precedenti Ordinanze in materia e dettate indicazioni e norme comportamentali per la fruizione di taluni luoghi specifici (ws.campo Coni, Cimitero, Aree mercatali, Ville Comunali)

Atteso che questa Amministrazione ha già rappresentato la propria determinazione politica ad assumere ogni azione per contribuire a contrastare il diffondersi del contagio da COVID19 e a mettere in salvo l'esistenza delle attività produttive dei nostri territori come rilevabile dal documento pubblico del 17 aprile u.s. e dal Regolamento per l'attuazione di misure di sostegno del sistema delle micro imprese e che pertanto, alla luce della introdotta normativa nazionale - sentito l'Esperto Epidemiologo- e valutate le richieste pervenute da parte di impresari funebri e condivise dal Dirigente dei servizi cimiteriali in ordine all'esigenza di permettere l'accesso delle salme al cimitero comunale anche nei giorni festivi e domenicali, per motivi igienico sanitari, al fine di evitare lo stazionamento delle salme nelle abitazioni private, per lunghi periodi, durante la stagione estiva, ritiene opportuno confermare o modificare e integrare le indicazioni e norme comportamentali già precedentemente formulate ai fini della prevenzione del contagio da COVID19 ;

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art.50 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Per quanto in premessa già esplicitato e alla luce della introdotta normativa nazionale e fino a cessato stato di emergenza nazionale oggi indicato nel 31/10/2020- salvo eventuali modifiche per situazioni nuove intervenute e ai fini di salvaguardare la salute dei cittadini e prevenire possibili contagi da COVID19,

ORDINA

Ordinanza n. 131 del 26/08/2020 pag. 3/11

1. Le misure di base per prevenire la diffusione dell'infezione da coronavirus, responsabile della pandemia di COVID-19, da rispettare in ogni luogo pubblico (es. non esaustivo, strade, piazze, spiagge, zone pedonali e ZTL, etc.) sono:

- A) rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro da altre persone;
- B) in situazioni nelle quali tale distanziamento non sia possibile o difficile da attuare, o sia diversamente regolamentato, indossare una protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di "comunità", ma non mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa). Tale attenzione deve essere maggiormente posta in luoghi pubblici affollati ed in particolari condizioni climatiche (es. forte vento, elemento naturale che potrebbe favorire lo spostamento delle goccioline di saliva da un soggetto infetto ad uno sano ad una distanza superiore ad un metro). Si ricorda inoltre l'obbligo di cui all'OPRS n.22/2020 e successive, di portare con sé la mascherina chirurgica o di "comunità" da indossare alla bisogna in caso di impossibilità a rispettare i limiti di distanziamento fisico di cui sopra. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- C) effettuare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolici;

Tali misure sono da applicare in generale a tutti i luoghi pubblici (comprese vie e piazze che possono risultare particolarmente affollate).

Ed inoltre, in applicazione dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020 art.1 lett. a) SI RAMMENTA che è fatto obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici(piazze,slarghi,vir,lungomari)ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale

In aggiunta alle misure generali su citate, a seguire si confermano o modificano (in tal caso con indicazione evidenziata in grassetto) le indicazioni e norme comportamentali per la fruizione di alcuni luoghi specifici.

2. CAMPO CONI

- orario di ingresso e fruizione del campo CONI da lunedì al sabato ore 7-13 e 15-20 e la domenica dalle ore 7-12;
- l'ingresso al campo CONI è libero nel numero di atleti (professionisti e non professionisti) nel rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro (quando si indossa la mascherina) e di almeno due metri (durante l'attività motoria quindi senza mascherina);
- è utilizzabile soltanto l'ingresso secondario, l'altro ingresso sarà temporaneamente inibito;
- l'ingresso reso disponibile sarà diviso con due transenne mobili per differenziare i flussi di ingresso dai flussi di uscita;
- all'ingresso sarà collocato il dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
- gli atleti (professionisti o non professionisti) che si recano al campo CONI devono essere in possesso di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di comunità ma non mascherine con valvola perché tale mascherina protegge solo chi la indossa) in modo da utilizzarla ogni volta che se ne renda necessario l'uso (quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro da altre persone). Durante l'attività motoria, la protezione naso-bocca non va indossata e la distanza da altre persone da rispettare è di due metri;
- gli operatori del campo CONI effettueranno un "controllo garbato" del rispetto delle altre norme e delle distanze specificate;
- saranno ammessi soltanto gli atleti (professionisti o non professionisti) di età superiore ad anni 18. I minori devono essere accompagnati da un atleta di età superiore ad anni 18 (che sarà responsabile del rispetto, da parte del minore, delle norme previste);
- sono consentite attività sportive individuali (lista non esaustiva: corsa, allenamento a corpo libero, etc.) e attività di squadra, nel rispetto delle norme vigenti specifiche per ognuno degli sport praticati;
- durante la corsa, gli atleti devono, di preferenza, correre gli uni accanto agli altri, rispettando comunque i due metri di distanza; se si trovano a correre gli uni dietro gli altri, allora devono mantenere una distanza di almeno cinque metri;
- uso dei servizi igienici: è assicurata l'apertura al pubblico dei servizi igienici posizionati al di sotto della tribuna (ove sono presenti servizi igienici separati per donne e per uomini), nonché di quelli insistenti nell'immobile a margine della pista (in cui però non sarà possibile fruire delle docce); lo spazio "spogliatoi" può essere utilizzato nel rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro delle persone che ne fruiscono. Gli operatori del campo CONI provvederanno

a pulizia e disinfezione regolare degli stessi servizi e dell'area spogliatoi; tutti i lavandini saranno dotati di dispenser con sapone liquido e rotolo di carta per asciugare le mani.

3.AREE MERCATALI

A) MERCATO DEL PESCE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO

- orario di al pubblico: tutti i giorni da lunedì alla domenica dalle ore 7,30 alle ore 13,00;
- è consentita la vendita solo agli operatori autorizzati, e con postazioni assegnate;
- gli operatori autorizzati del mercato del pesce avranno accesso alle ore 7,00 dal cancello sito in Via dei Gladioli, e avranno circa 30 minuti di tempo per sistemare la merce; dopo lo scarico, potranno lasciare il mezzo all'interno del recinto del mercato del pesce in zona adiacente allo stesso cancello;
- il numero massimo di collaboratori per ogni operatore autorizzato è fissato in una unità, in aggiunta all'operatore (se l'operatore ha una postazione), e di due collaboratori, in aggiunta all'operatore (se l'operatore ha due postazioni adiacenti);
- tutti gli operatori e tutti i rispettivi collaboratori dovranno usare una mascherina chirurgica o "di comunità"; non sarà consentito loro l'uso di mascherine con valvola perché tale mascherina protegge solo chi la indossa;
- l'ingresso e lo stazionamento al Mercato del pesce è permesso ad un numero non definito di clienti purché si rispettino il distanziamento fisico di almeno un metro e l'uso della mascherina chirurgica o "di comunità" (non consentito l'uso di mascherine con valvola perché la stessa protegge solo chi la indossa) laddove il rispetto del distanziamento fisico non sia possibile;
- l'ingresso al mercato del pesce sito in via Cristoforo Colombo sarà usato per i flussi di entrata e di uscita degli utenti;
- all'ingresso saranno collocati i dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
- dal cancello di ingresso saranno posizionate sufficienti transenne onde definire in maniera separata i flussi di entrata da quelli di uscita. All'interno degli spazi di vendita i corridoi saranno a senso unico;
- i flussi di ingresso di entrata e di uscita dal Mercato del pesce (momento di potenziale assembramento nell'utilizzo dei luoghi del mercato) saranno gestiti dalla presenza di un operatore, lo stesso operatore avrà il compito di vigilare sul rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro in entrata ed in uscita nonché di organizzare il flusso di entrata in rapporto a quello in uscita, es: vigilando che all'interno del mercato non ci sia un numero di persone tale da costituire assembramento;
- gli operatori autorizzati alla vendita hanno la responsabilità del controllo e vigilanza sul rispetto della distanza di almeno un metro tra di loro nonché con gli acquirenti, richiamando, laddove opportuno, al rispetto delle regole;

B) MERCATO DEL CONTADINO DEL LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI

L'apertura e funzionalità settimanale (sabato) del mercato del contadino, rimane subordinata all'autonoma e responsabile gestione delle Associazioni di categoria, come segue:

Zona A (con ingresso via Cappuccinelli), gestita da Feder.Agri-sede provinciale Trapani;

Zona B (con ingresso via Cafiero), gestita dalla Coldiretti-Trapani;

entrambi gli ingressi, che hanno una larghezza sufficiente a consentirne la divisione in due mediante l'uso di transenne mobili, debbono garantire la differenziazione dei flussi di entrata e di uscita;

- l'ingresso sito sul Lungomare Dante Alighieri rimarrà chiuso.

La gestione del Mercato del Contadino, affidata alle Associazioni di Categoria Feder.Agri e Coldiretti, nel rispetto dei piani di organizzazione e sicurezza e dell'elenco dei soggetti assegnatari degli spazi, presentati dalle stesse Associazioni di Categoria, dovrà condursi con le ulteriori precauzioni di seguito dettagliate:

- l'ingresso al Mercato del Contadino da parte dei produttori è consentito a far ora dalle 6:00
- l'ingresso al pubblico al Mercato del Contadino è consentito dalle 7.00 alle 13.30;
- l'ingresso alle due aree del mercato non sarà definito nel numero di clienti, ma gli operatori, all'interno delle aree del mercato, vigileranno su:
 - rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro fra gli stessi clienti;
 - uso, e da parte dei clienti, e da parte degli operatori, delle protezioni naso-bocca (mascherina chirurgica o "di comunità" non consentendo l'uso di mascherine con valvola perché tale mascherina protegge solo chi la indossa) laddove non sia possibile il rispetto del distanziamento fisico evitando possibili assembramenti in entrata, in uscita e davanti le postazioni di vendita;
- i cittadini che si recano al Mercato del Contadino devono possedere i dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o "di comunità", ma non una mascherina con valvola perché tali mascherine

proteggono solo chi le indossa) da indossare nel caso in cui il distanziamento fisico di almeno un metro non sia possibile;

- a ciascun ingresso, un operatore della relativa organizzazione si occuperà di regolare i flussi di ingresso e di uscita assicurando il rispetto della distanza di almeno un metro fra le persone, quando in fila;
- all'interno delle zone, le organizzazioni dovranno garantire:
 - a. allestimento delle le postazioni di vendita a ferro di cavallo, indicando la direzione del flusso di persone;
 - b. posizionamento delle transenne davanti a ciascuna postazione di vendita per impedire ai clienti di toccare la merce;
 - c. la presenza di n. 1(un) operatore per effettuare un “controllo garbato” del rispetto della distanza e dell'uso dei dispositivi di protezione all'interno della zona;
 - d. la presenza di n. 2 (due) operatori per postazione di vendita;
 - le due zone di vendita potranno essere comunicanti (da due varchi ciascuno in un senso di direzione) per permettere il passaggio dei clienti da una zona all'altra di vendita. Tuttavia, gli operatori dell'una e dell'altra zona, dovranno vigilare che non si creino assembramenti e che i clienti, se impossibilitati a rispettare la distanza fisica di almeno un metro, indossino una protezione naso-bocca;
 - in ognuna delle zone, l'organizzazione responsabile manterrà un bagno chimico a sanificazione automatica dopo ogni uso per i soli operatori e non fruibili dal pubblico.

Rimane in capo alle Associazioni di Categoria l'obbligo della generale pulizia e disinfezione delle zone A e B a chiusura delle operazioni mercatali.

C) MERCATINO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ

Si CONFERMA la apertura di detto mercatino settimanale del giovedì SUBORDINANDO la stessa alla piena attuazione di quanto disposto, in ultimo, con la delibera di Giunta Comunale n°192 del 24/06/202

4) VILLE COMUNALI

A) VILLA MARGHERITA

- orario di apertura di Villa Margherita: tutti i giorni da lunedì a domenica dalle ore 8 alle 13 e **dalle ore 16 alle 22;**
- fatte salve aperture straordinarie in caso di eventi in svolgimento presso la Villa Margherita;**
- l'ingresso alla Villa Margherita è libero nel numero di cittadini che vorranno fruirne. Tuttavia, gli operatori dovranno vigilare su:
 - rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro fra persone non insieme;
 - che i fruitori indossino una protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o “di comunità”, ma non una mascherina con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa) ogni qual volta non sia possibile il distanziamento fisico previsto;
 - salvo impedimenti di altra natura e per altre ragioni, tutti gli ingressi alla villa potranno essere aperti;
 - ad ogni ingresso sarà collocato un dispenser di gel idroalcolico per il lavaggio delle mani;
 - i cittadini che si recano alla Villa Margherita devono essere in possesso di dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di comunità, ma non mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa) da indossare nel caso in cui il rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro risulti non possibile;
 - gli operatori della Villa sono preposti al “controllo garbato” del rispetto del distanziamento fisico negli spazi della stessa villa;
 - è consentito l'uso dell'area attrezzata per il gioco dei bambini con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore e/o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura. Le aree giochi dovranno essere igienizzate, periodicamente, e sicuramente alla fine turno dagli operatori;
 - l'apertura al pubblico dei servizi igienici è assicurata con regolare pulizia e disinfezione assicurata regolare pulizia e disinfezione; i lavandini saranno dotati di dispenser con sapone liquido e rotolo di carta per asciugare le mani;
 - la fontana presente all'interno della Villa Margherita è regolarmente attiva

B) VILLA PEPOLI

- orario di apertura della Villa Pepoli: tutti i giorni da lunedì a domenica dalle ore 8 alle 13 e dalle ore **dalle ore 16 alle 22-fatte salve aperture straordinarie in caso di eventi in svolgimento presso la Villa Pepoli;**

• l'ingresso alla Villa Pepoli è libero nel numero di cittadini che vorranno fruirne. Tuttavia, gli operatori dovranno vigilare su:

1- rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro fra persone non insieme;

2- che i fruitori indossino una protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o "di comunità", ma non una mascherina con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa) ogni qual volta non sia possibile il distanziamento fisico previsto;

• salvo impedimenti di altra natura e per altre ragioni, tutti gli ingressi alla villa potranno essere aperti;

• ad ogni ingresso sarà collocato un dispenser di gel idroalcolico per il lavaggio delle mani;

• i cittadini che si recano alla Villa Pepoli devono essere in possesso di dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di comunità, ma non mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa) da indossare nel caso in cui il rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro risulti non possibile;

• gli operatori della Villa sono preposti al "controllo garbato" del rispetto del distanziamento fisico all'interno della Villa;

• è consentito l'uso dell'area attrezzata per il gioco dei bambini con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore e/o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura; le aree giochi dovranno essere igienizzate, periodicamente, e sicuramente alla fine turno dagli operatori;

• l'apertura al pubblico dei servizi igienici è assicurata con regolare pulizia e disinfezione; i lavandini saranno dotati di dispenser con sapone liquido e rotolo di carta per asciugare le mani;

• la fontana presente all'interno della Villa Pepoli è regolarmente attiva;

• è consentito l'ingresso al Santuario della Madonna di Trapani con uscita sul piazzale di via C.A. Pepoli;

• è consentito l'accesso al Museo Regionale Pepoli negli orari di apertura della stessa Villa Pepoli.

5) TUTELA AMBIENTALE

A) Il CCR fisso di Lungomare Dante Alighieri osserverà i seguenti orari di apertura: lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 14,30 alle ore 20.00 Sabato: dalle ore 7.30 alle ore 13.00

Misure organizzative integrative (autonoma e responsabile gestione Energetikambiente srl):

• gli utenti entreranno al CCR in auto;

• il numero massimo di auto in entrata allo stato è di 8 autovetture (eventualmente aumentabili da parte del soggetto gestore, in rapporto ai posti auto disponibili nel piazzale ed ai vari check-in fruibili, fermo restando l'assoluto divieto di assembramento) che sosterranno il tempo strettamente necessario alle operazioni di pesa e scarico;

• una volta all'interno del piazzale gli utenti indosseranno proprie mascherine (chirurgiche o di "comunità" e non mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa);

• gli utenti, al momento della pesa, si metteranno in fila con distanza almeno di 1 metro l'uno dall'altro e quindi si recheranno al deposito dei rifiuti negli appositi cassoni;

• l'ingresso al piazzale avviene dal Lungomare Dante Alighieri e l'uscita dal varco di via della Pace;

• i flussi di entrata ed uscita saranno regolati da n.1 operatore per ciascun varco;

• gli operatori all'interno dell'area del CCR saranno preposti ad una sorveglianza garbata, invitando gli utenti al rispetto del distanziamento fisico e fornendo ogni aiuto e supporto richiesti;

• il gestore di preoccuperà di posizionare gel idroalcolici per il lavaggio delle mani in varie postazioni all'interno dell'area del CCR.

B) I CCR Mobili osserveranno i seguenti orari di apertura: dalle ore 8:00 alle ore 12.00 secondo il calendario già allegato a precedenti Ordinanze

Misure organizzative integrative (autonoma e responsabile gestione Energetikambiente srl):

• dovranno essere poste transenne mobili ai lati del cassone in modo da delimitare due corridoi di almeno un metro per differenziare un flusso in entrata e uno in uscita;

• gli utenti indosseranno mascherine (chirurgiche o di "comunità" e non mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa);

• gli utenti osserveranno la fila mantenendo almeno un metro di distanza l'uno dall'altro e gli operatori vigileranno sull'osservanza della distanza;

• al punto di pesa sarà posto un dispenser con gel idroalcolico e gli operatori, garbatamente inviteranno gli utenti ad igienizzare le mani alla fine delle operazioni così come inviteranno gli stessi a mantenere la distanza di un metro durante la fila.

c) Confermare, fino al termine previsto dall'art.1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. Del 27/03/2020, gli effetti dell'O.S. n. 49 del 30/03/2020, che "per relationem" si richiama integralmente, avente ad oggetto "Procedure operative di dettaglio ex art. 2, comma 4 lett. e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.1/rif. del 27.03.2020 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani seguito dell'emergenza

epidemiologica da virus covid19 ".

6) CIMITERO COMUNALE

• l'ingresso al cimitero è consentito ad orari stabiliti (lunedì e giovedì dalle ore 8 alle 17, tutti gli altri giorni, compresa la domenica, dalle ore 8 alle ore 13); **gli orari di accesso per le autovetture già autorizzate (soggetti anziani/disabili) sarà regolamentato dal Dirigente**

• l'ingresso al Cimitero Comunale è libero nel numero di cittadini che vorranno fruirne. Tuttavia, gli operatori dovranno vigilare su:

1- rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro fra persone non insieme;

2- che i fruitori indossino una protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o "di comunità", ma non una mascherina con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa) ogni qual volta non sia possibile il distanziamento fisico previsto;

• entrambi gli ingressi pedonali del Cimitero saranno usati per flussi di entrata e di uscita delle persone; l'ingresso di via della Seppia sarà aperto per gli scopi specifici (es: ingresso salme o accesso di cittadini con permesso di entrare con veicolo proprio);

• agli ingressi saranno collocati i dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;

• i cittadini che si recano al Cimitero Comunale devono possedere i dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di "comunità" ma non mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa) e indossarle ogni qual volta che il rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro risulti non possibile;

• all'interno del Cimitero, la mascherina può essere rimossa laddove è possibile mantenere il distanziamento fisico da persone di altri gruppi e deve essere indossata ogni qual volta sia difficile rispettare il distanziamento fisico previsto;

• particolare attenzione deve essere posta, dai cittadini:

- all'uso delle fontanelle sparse all'interno degli spazi del Cimitero, aspettando il proprio turno di approvvigionamento di acqua mantenendo la distanza di almeno un metro;

- ai flussi di ingresso in entrata, e di uscita dal Cimitero, essendo questi momenti di potenziale assembramento che quindi impongono l'utilizzo delle protezioni naso-bocca;

• all'interno del Cimitero, gli operatori eserciteranno un "controllo garbato" del rispetto del distanziamento fisico, intervenendo, qualora opportuno, per richiamare chi dovesse trovarsi nelle condizioni di non rispettarlo;

• l'ingresso al Cimitero può essere permesso nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, ad eccezione delle persone conviventi della stessa famiglia, dunque a condizione che nella routine di vita condividano già lo stesso tetto;

Sono altresì, consentite all'interno del Cimitero, in sintonia con quanto contemplato dall'art.1, lettera i) del DPCM. 06/04/2020, le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti fino ad un massimo di 15 persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente all'aperto, rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro o indossando protezioni delle vie respiratorie laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale. Sono possibili anche le celebrazioni all'interno della Chiesa del Cimitero a condizione che vengano rispettate le prescrizioni adottate a livello nazionale per quanto attiene i luoghi di culto;

Per le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa esumazioni ed estumulazioni, le stesse saranno effettuate previa delimitazione ed interdizione dell'area in cui si svolgono tali operazioni e con la presenza dei soli congiunti prossimi che rispetteranno le misure precauzionali (distanza di sicurezza e mascherina chirurgica o di "comunità" e non con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa);

L'accesso delle salme al cimitero, anche provenienti da altri comuni, verrà assicurato tutti i giorni, compresi la domenica e giorni festivi nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 15,30 con onere per il Dirigente del 1° Settore Ufficio di Stato Civile e Anagrafe di sospendere l'autorizzazione al trasporto delle salme presso il cimitero comunale in orari diversi da quelli individuati.

7) FRUIZIONE SPIAGGE

Norme di comportamento

- evitare sempre contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone;
- nei luoghi affollati dove non è possibile mantenere una distanza interpersonale maggiore di un metro coprirsi bocca e naso con una mascherina chirurgica o "di comunità"; non sono consentite mascherine con valvole

perché proteggono solo chi le indossa; in condizioni di forte vento (elemento naturale che potrebbe favorire lo spostamento delle goccioline di saliva da un soggetto infetto ad uno sano ad una distanza superiore ad un metro), prestare particolare attenzione al distanziamento fisico: aumentarlo se lo si reputa necessario, o indossare una protezione naso-bocca se ciò non fosse possibile;

- evitare abbracci e strette di mano.
- non usare bottiglie e bicchieri usati da altri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Se non si può evitare, lavarsi comunque le mani prima e dopo il contatto;
- in caso di starnuti, coprirsi naso e bocca con fazzoletti monouso. Se non se ne hanno, usare la piega del gomito;
- lavarsi spesso le mani con gel idroalcolico;
- dove la spiaggia è organizzata con spazi delimitati si raccomanda di posizionare gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in maniera da garantire una superficie di almeno 10m² per ogni ombrellone. Deve essere garantita la distanza di almeno 1,5 m fra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) se non posizionate nel posto ombrellone;
- utilizzo degli spazi delimitati in spiaggia: lo spazio delimitato può essere usato da un massimo di 5 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Se usato da persone non conviventi, il numero massimo è ridotto a due in modo da assicurare il distanziamento previsto fra le attrezzature di spiaggia;
- è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano creare assembramenti. È consentita la pratica di sport individuali (nuoto, surf, windsurf, kitesurf), nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

8) ALTRI SERVIZI

A) C.O.C

Confermare l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile” fino a dichiarata cessazione dell'emergenza;

B) MOBILITA'

Per la società partecipata ATM, come prescritto dall'Ordinanza Contingibile e Urgente n.26 del 2 luglio 2020 del Presidente della Regione Siciliana, nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da COVID-19 di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia è consentita l'occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato in deroga all'obbligo del distanziamento fisico di almeno un metro.

9) DISPOSIZIONI COMPLESSIVE

I Dirigenti Responsabili dei vari Settori Comunali, ciascuno per le parti di propria competenza, nonché gli Organi delle Società e degli Enti Partecipati sono onerati di vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza, così come già declinate nelle precedenti Ordinanze sull'argomento, nonché con la presente, nel rispetto di quanto indicato nelle relazioni a firma dell'Esperto epidemiologo, e di tutte le disposizioni nazionali e regionali che regolano detta materia, anche avvalendosi del Covid manager per quei Settori che sono stati chiamati ad individuarlo, e ciò per l'esecuzione e il rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali che regolano la suddetta materia anche alla luce dei protocolli stipulati dal Ministero per la Pubblica Amministrazione nonché delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori di cui all'all. 6 al DPCM 26/04/2020, delle Linee guida del 09 e 11 giugno 2020 sezione Uffici aperti al pubblico e del DVR e di disporre altresì, affinché ciascun sito aperto alla pubblica fruizione, sia dotato di adeguati contenitori nei quali riporre le mascherine ed i guanti usati;

In particolare, al Dirigente dott. Gioacchino Petrusa, già incaricato quale datore di lavoro, e con incarico anche di Referente Aziendale per la gestione dell'emergenza COVID19 ha l'onere di assicurare l'approvvigionamento dei DPI necessari a salvaguardare la salute dei lavoratori; altresì il Dirigente del VII Settore Arch.Vincenza Canale è onerata, avvalendosi di propri collaboratori, della periodica verifica del “Registro di controllo per la pulizia/sanificazione” di tutti i locali comunali

Il Servizio di Polizia Municipale ed il Settore Territorio e Ambiente potenzieranno i servizi di vigilanza e monitoraggio territoriale e ambientale tanto ai fini della sicurezza sanitaria quanto igienico-sanitaria e ambientale (anche al fine di evitare che i cittadini non depositino i DPI: guanti e mascherine negli appositi contenitori e nei cestini dislocati

nella città), nonché porre argine all'abbandono indiscriminato di rifiuti), anche a mezzo di volontari di Protezione Civile, Ambientali o Socio Sanitari nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di rimborsi spese;

Il Servizio di Supporto Sindaco e Giunta si adopererà per sostenere ed integrare, anche in sede locale, la campagna nazionale o regionale di prevenzione socio-sanitaria, attraverso i locali mezzi tv e radio oltre che con altri mezzi idonei a coprire in maniera capillare l'attenzione di tutti i cittadini;

10) CONFERMARE infine, fino a nuova disposizione, che in ogni luogo pubblico (es. non esaustivo, strade, piazze, spiagge, zone pedonali e ZTL, etc.) necessita:

1. rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro da altre persone;
2. in situazioni dove tale distanziamento non sia possibile o difficile da attuare, indossare una protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di "comunità", ma non mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa).
Tale attenzione deve essere maggiormente posta in luoghi pubblici affollati ed in particolari condizioni climatiche (es. forte vento, condizione naturale che potrebbe favorire lo spostamento delle goccioline di saliva a distanza superiore a mt.1). In ogni caso, permane l'obbligo di cui all'OPRS n.22/2020 e successive di portare con sé la mascherina chirurgica o di "comunità" da indossare alla bisogna in caso di impossibilità a rispettare i limiti di distanziamento fisico di cui sopra. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
3. effettuare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolici.

Ed inoltre, in applicazione dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020 art.1 lett. a) SI RAMMENTA che è fatto obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici(piazze,slarghi,vir,lungomari)ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale

Specificare che restano ferme- ove non in contrasto- tutte le disposizioni e adempimenti già impartite con precedenti Ordinanze, Decreti e Disposizioni in capo ai Dirigenti e da attivare, di concerto, ove necessario, con la Polizia Municipale e con il Datore di Lavoro, per quanto attiene l'adozione di ogni misura organizzativa necessaria a prevenire il contagio da COVID19 e ad evitare assembramenti.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso a cura del Responsabile di P.O. Servizi di Supporto Sindaco e Giunta a:
Al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19,
All' ANCI Sicilia,
Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Trapani
Al Questore di Trapani;
Al Comando Provinciale Carabinieri Trapani;
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Trapani;
All' ASP di Trapani – Dipartimento Prevenzione;
Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Al Segretario Generale;
Alle OO.SS;
All'ufficio sito internet del Comune per la pubblicazione in Albo Pretorio on line e per la massima divulgazione attraverso appositi comunicati stampa

e che, per l'esecuzione sia trasmesso:

Ai Dirigenti per gli adempimenti gestionali ed organizzativi necessari a garantire il rispetto delle regole di sicurezza al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al Datore di Lavoro;
Alla Ditta Energetikambiente;
Alla Feder.Agri-Trapani;
Alla Coldiretti-Trapani
Alla Confesercenti-Trapani

Al Comando della Polizia Municipale;
Agli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria e a chi compete o è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza

COMUNICA in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente Ordinanza si procederà ad applicare le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 90 giorni, ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on- line del Comune di Trapani.

Trapani, li 26/08/2020

IL RESPONSABILE P.O.
SCARINGI RITA



IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 26/08/2020